

CONDIZIONI CONTRATTUALI

La **SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A.**, (in seguito denominata "SOGEI") con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA 01043931003, nella persona dell'Ing Cristiano Cannarsa, nato a Roma il 16 febbraio 1963 in qualità di Presidente e Amministratore Delegato che agisce per la stipula del presente Contratto in virtù del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 luglio 2012

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Impresa",

stipulano e convengono quanto segue

1. Premesse

1. Con riferimento alla presente acquisizione - realizzata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità anche MEPA) e effettuata dalla Consip in favore della Sogei, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 bis e comma 3 ter del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla citata Convenzione in attuazione di detto disposto- si applica la disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), quanto espresso in sede di "Premesse" nelle Condizioni particolari della RdO, nonché, in generale, tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
2. Sono parte integrante del presente documento, il Documento di Stipula e la RdO.
3. Il rapporto tra e parti si deve intendere perfezionato solo a seguito della stipula da parte di Sogei e del Fornitore del presente contratto.
4. Il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dalle presenti condizioni contrattuali sono da intendersi "solari".

2. Oggetto contrattuale

1. Costituisce oggetto contrattuale i beni ovvero i servizi espressamente indicati nel Documento di Stipula, da intendersi parte integrante del presente ordine di acquisto e precipuamente quanto indicato nella voce "Descrizione RdO".

3. Variazioni contrattuali

1. Non è consentito al Fornitore apportare all'oggetto, alle condizioni e, comunque, alla disciplina espressa nel presente documento, qualsivoglia aggiunta, modifica, variazione o soppressione di qualsiasi natura.

4. Prezzi

1. Se non diversamente stabilito nell'ordine di acquisto, tutti i prezzi ivi esposti si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità dell'ordine di acquisto. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

Condizioni per Fornitura di Beni (da prevedere ogni qualvolta vi sia consegna di beni)

5. Consegna della merce

1. La consegna avverrà presso la sede Sogei, in Via Mario Carucci 99, Roma (con accesso da via Mario Carucci 125 "varco consegna merci"), ovvero presso la/e sede/i come indicato/e nel Capitolato tecnico.
2. Fatta salva diversa indicazione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di Sogei un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alle caselle postali asset@sogei.it , oltre a
 - (in caso acquisti hw) consegne_hw@sogei.it. Di seguito si riporta il tracciato record, a cui il Fornitore dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati. Repertorio Contratto Tipologia Costruttore Modello Matricola.
 - (in caso acquisti licenze e manutenzioni) asset_sw@sogei.it. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa.

3. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
4. Tutte le consegne di cui al precedente comma 1 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: *i)* la ragione sociale del Fornitore; *ii)* l'indicazione del numero di repertorio, e il numero di RdO relativo al presente contratto; *iii)* la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; *iv)* la data di effettiva consegna; *v)* il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi Sogei. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
5. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse la merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, Sogei si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
6. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto Sogei, sulla documentazione di cui al comma 5, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
7. *(In caso di fornitura di beni da installare e configurare)* il Fornitore consegnerà a Sogei, ai fini della sua approvazione, anche il *piano operativo* contenente i termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione e la verifica di conformità, nel rispetto dei tempi prescritti. Fatto salvo eventuali modifiche richieste da Sogei sui termini proposti nel *piano operativo*, i termini previsti nel piano operativo approvato da Sogei debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
- 7 bis. *(In caso di fornitura di beni solo da installare)* il Fornitore consegnerà a Sogei, ai fini della sua approvazione, anche il *piano operativo* contenente i termini per l'installazione, l'attivazione e la verifica di conformità, nel rispetto dei tempi prescritti. Fatto salvo eventuali modifiche richieste da Sogei sui termini proposti nel *piano operativo*, i termini previsti nel piano operativo approvato da Sogei debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
8. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, Sogei rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nella RdO, la Sogei si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
9. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione.

6. Termini di consegna e durata

1. La consegna della merce dovrà essere effettuata, improrogabilmente, entro il termine espresso nell'ordine di acquisto, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 8.
2. In caso di consegna anticipata, Sogei avrà facoltà di non prendere in consegna la merce, ovvero di restituirla al Fornitore a spese di quest'ultimo, oppure di trattenerla facendo tuttavia decorrere il termine di pagamento dalla data di consegna e/o accettazione prevista nell'ordine di acquisto.
3. L'avvio delle attività avverrà contestualmente alla stipula.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Ordine, la Sogei si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

5. Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura

1. Successivamente alla consegna, il Fornitore dovrà provvedere a installare e attivare, presso le sedi della Sogei e/o dell'Amministrazione, i beni, entro i termini previsti nel piano operativo concordato con SOGEI e a configurare, ove previsto, gli stessi secondo le modalità ed i tempi di cui al capitolato tecnico ovvero nel medesimo piano operativo.
2. *(In caso di fornitura di beni da installare e configurare)* Ultimate le attività di installazione, attivazione e configurazione di cui al precedente comma 1 (ovvero, *in caso di fornitura di beni solo da installare*) Ultimate le attività di installazione, attivazione di cui al precedente comma 1 verrà eseguita la verifica di conformità ovvero in caso di servizi verrà effettuata verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se la fornitura stessa risulti funzionare correttamente secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa ovvero che i servizi siano stati resi a perfetta regola d'arte. La data di verifica positiva verrà considerata "Data di accettazione della Fornitura" ovvero "Data di accettazione dei servizi".
3. Anche in considerazione di quanto espresso al comma 2, il Fornitore prende atto che le attività di installazione e attivazione saranno, pertanto, considerate ultimate solo all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 2. *(per beni informatici)* In caso di beni informatici, in tal caso il sistema dovrà intendersi sarà pronto all'uso, e messo in servizio sul database di Asset, attraverso l'utilizzo dell'apposita procedura web.

4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo diverso termine che sarà concesso da Sogei in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali". Tutti gli oneri che la Sogei dovrà sostenere saranno, e comunque tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Sogei, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 cod.civ..

6. Sogei rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto all'art. 102 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

6. Manutenzione della fornitura

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia della fornitura per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo 6, nonché il servizio di manutenzione a pagamento per i successivi 24 (ventiquattro) mesi, salvo diverso termine espresso nel Capitolato tecnico e/o documentazione di gara, decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.

2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per Sogei, intendendosi ricompreso nel corrispettivo della Fornitura.

3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare la fornitura in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

5. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa nei giorni espressi in sede di Capitolato tecnico e nel rispetto dei prescritti Livelli di Servizio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.

6. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Sogei, l'Impresa, previa comunicazione alla Sogei, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8, sino al momento della sostituzione della merce.

7. Penali

1. Oltre alle penali eventualmente previste in sede di Capitolato Tecnico, il Fornitore prende atto che ritardi nella consegna della merce superiori a cinque giorni rispetto a quanto indicato nell'ordine di acquisto comporteranno l'applicazione a suo carico di una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.

2. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo dei termini espressi nel *piano operativo* approvato, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'contratto stesso per ogni giorno di ritardo maturato. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'eliminazione dei vizi, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto per ogni giorno di ritardo maturato.

3. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno di ritardo nel ripristino della funzionalità della fornitura, oggetto del servizio di manutenzione ovvero per ogni punto percentuale peggiorativo del valore soglia del rispettivo livello di servizio della manutenzione, Sogei si riserva di applicare al Fornitore una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.

3. Sogei si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale della fornitura. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente ordine di acquisto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

4. Per l'applicazione delle penali Sogei si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore ovvero, ove prevista la prestazione di una cauzione definitiva, di effettuare una ritenuta sulla cauzione prestata dal Fornitore.

8. Trasferimento della proprietà e dei rischi

1. La proprietà dei beni forniti si trasferirà alla Sogei dalla "Data di Accettazione della Fornitura", restando esclusa fino a tale data ogni responsabilità della Sogei in ordine ai beni stessi.

2. Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei locali della Sogei, fino alla Data di Accettazione della Fornitura, fatta salva la responsabilità della Sogei qualora le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

9. Responsabilità e Garanzie per la merce fornita

1. Il Fornitore assume nei confronti di Sogei e/o dell'Amministrazione la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall'ordine di acquisto stesso.
2. Il Fornitore, con l'accettazione dell'ordine di acquisto si obbliga:
 - alla consegna della merce secondo le modalità di cui al precedente art. 5 e nei termini stabiliti nell'ordine di acquisto;
 - a garantire, indipendentemente da qualsiasi benessere o controllo preliminare di Sogei, che i prodotti forniti siano esenti da vizi palesi o occulti di origine o fabbricazione ed in tutto conformi a quanto prescritto da Sogei. I prodotti difettosi o comunque non conformi alle condizioni stabilite saranno rifiutati e messi a disposizione del Fornitore stesso;
 - a garantire che i prodotti conserveranno le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e nel contempo a garantirne il buon funzionamento in esercizio; per i vizi, difetti e non conformità rilevati nel periodo di garanzia, Sogei potrà richiedere la pronta riparazione e/o sostituzione gratuita. In ogni caso verranno addebitati al Fornitore i costi sopportati da Sogei in conseguenza di vizi, difetti e non conformità dei prodotti forniti. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.
3. In caso di inadempienza da parte dell'impresa anche solo di una delle obbligazioni di cui ai precedenti comma, Sogei, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., così come previsto dal successivo art. 29 "Risoluzione".

Condizioni per fornitura di Servizi

10. Servizi da eseguire

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nell'ordine di acquisto.
2. Per la definizione dei profili professionali, delle modalità di erogazione specifiche e relative alla tipologia del servizio richiesto, per le dimensioni e la durata dello stesso si fa rinvio al dettaglio dell'ordine di acquisto.
3. In caso di realizzazione di sviluppo software, nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei programmi di base ed applicativi ove previsto. Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale occorrerà consegnare la documentazione redatta a tal fine quale output dell'attività svolta.

11. Personale

1. Il Fornitore è tenuto ad organizzare direttamente il personale addetto all'esecuzione del presente ordine di acquisto; è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente ordine d'acquisto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Sogei, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. Il Fornitore riconosce alla Sogei la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da Sogei non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte di Sogei e a garantire la continuità del team di lavoro.
7. L'Impresa si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile della fornitura comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Sogei. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore di Sogei per

qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Sogei.

8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e Sogei, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Sogei ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Sogei iii) inserite nell'organizzazione di Sogei. Sogei si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

12. Inadempienze contributive e retributive

1. Ai sensi di quanto previsto agli art. 30 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in caso di ottenimento da parte di Sogei del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ai sensi dell'art. 105 co. 10), Sogei provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Sogei direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

14. Termini di fornitura

1. I termini di fornitura concordati ed indicati nell'ordine di acquisto devono intendersi assolutamente inderogabili.

15. Termini di avvio e di esecuzione del servizio (in caso di servizio di manutenzione offerto unitamente alla fornitura, far riferimento solo art.7)

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi, oggetto del presente contratto, entro il termine previsto nella RdO (*inserire termini avvio attività come espressi in nota tecnica. Con riferimento a servizi non collegati funzionalmente a beni*) ovvero dalla Data di accettazione della fornitura (*in caso di servizi funzionali a bene consegnato e positivamente collaudato e non rientranti in servizio in garanzia, quali manutenzione, supporto specialistico*). Il termine di avvio dei servizi è denominato "Data di avvio servizi". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi allo spirare del termine contrattuale decorrente dalla "Data di avvio servizi". Tali termini devono considerarsi inderogabili.
2. (*in caso di servizi che prevedano rilascio di deliverable*) Entro 2 (due) giorni dal perfezionamento del presente contratto, il Fornitore fornirà a Sogei, per sua approvazione, il *piano operativo*, contenente, ove previsti, i termini relativi ai rispettivi Stati Avanzamento Lavori (SAL), da intendersi quali termini per il rilascio dei rispettivi deliverable/output. Fatto salvo eventuali modifiche richieste da Sogei sui termini proposti nel *piano operativo*, i termini previsti nel piano operativo approvato da Sogei debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.

16. Verifica di conformità e accettazione (in caso di servizi)

1. Alla data di ultimazione dei servizi il Fornitore presenterà a Sogei il consuntivo delle attività prestate. Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale (es: sviluppo di software o prodotti output di attività), tale prodotto è soggetto a verifica di conformità da parte di Sogei. La verifica di conformità verrà eseguita in contraddittorio con l'Impresa a seguito della quale sarà redatto apposito verbale. In caso di verifica di conformità di sviluppo software la verifica si intende positivamente superata solo se i prodotti risultano funzionare correttamente e secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
2. La data del certificato di verifica di conformità positivo verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" da parte della Sogei.

3. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Sogei si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, la Sogei potrà effettuare le attività di verifica di conformità in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
5. In deroga a quanto sopra previsto, la Sogei, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare apposito certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

16. Penali

1. Oltre alle penali eventualmente previste in sede di Capitolato Tecnico, il Fornitore prende atto che eventuali ritardi nell'erogazione dei servizi rispetto a quanto indicato nell'ordine di acquisto comporteranno l'applicazione a suo carico di una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto stesso per ogni giorno di ritardo maturato.
2. Sogei si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo globale, Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
3. Per l'applicazione delle penali Sogei si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore ovvero, ove prevista la prestazione di una cauzione, di effettuare una ritenuta sulla cauzione prestata dal Fornitore.

17. Termini di avvio e di esecuzione del servizio (in caso di servizio di manutenzione offerto unitamente alla fornitura, far riferimento solo art.7)

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi, oggetto del presente contratto, entro il termine previsto nella RdO (*inserire termini avvio attività come espressi in nota tecnica. Con riferimento a servizi non collegati funzionalmente a beni*) ovvero dalla Data di accettazione della fornitura (*in caso di servizi funzionali a bene consegnato e positivamente collaudato e non rientranti in servizio in garanzia, quali manutenzione, supporto specialistico*). Il termine di avvio dei servizi è denominato "Data di avvio servizi". Il Fornitore cesserà l'erogazione dei servizi allo spirare del termine contrattuale decorrente dalla "Data di avvio servizi". Tali termini devono considerarsi inderogabili.

2. (*in caso di servizi che prevedano rilascio di deliverable*) Entro 2 (due) giorni dal perfezionamento del presente contratto, il Fornitore fornirà a Sogei, per sua approvazione, il *piano operativo*, contenente, ove previsti, i termini relativi ai rispettivi Stati Avanzamento Lavori (SAL), da intendersi quali termini per il rilascio dei rispettivi deliverable/output. Fatto salvo eventuali modifiche richieste da Sogei sui termini proposti nel *piano operativo*, i termini previsti nel piano operativo approvato da Sogei debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.

4. Penali (in caso di servizio di manutenzione offerto unitamente alla fornitura, far riferimento solo art. 8)

1. Oltre alle penali eventualmente previste in sede di Capitolato tecnico, il Fornitore prende atto che in caso di eventuali ritardi nell'erogazione dei servizi rispetto a quanto indicato nell'ambito del presente contratto, nonché nel piano operativo approvato, di cui all'art. 14, Sogei si riserva l'applicazione di una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo maturato.

2. Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti all'art. 11 comma 8, Sogei si riserva di applicare la penale *una tantum* pari al 3 % (tre percento) dell'importo del contratto. (*da applicare in particolare per servizi svolti on site e caratterizzati da stretto rapporto con utente*)

3. Sogei si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

4. Per l'applicazione delle penali Sogei si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore ovvero, ove prevista la prestazione di una cauzione, di effettuare una ritenuta sulla cauzione prestata dal Fornitore.

5. Verifica di conformità e accettazione (in caso di servizio di manutenzione offerto unitamente alla fornitura, far riferimento solo art. 6)

1. (*da applicare per servizi a consumo*) Alla data di ultimazione dei servizi, il Fornitore presenterà a Sogei il consuntivo delle attività prestate e Sogei verificherà che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

(da applicare in particolare per servizi con rilascio di output) Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale, tale prodotto è soggetto a verifica di conformità da parte di Sogei nelle modalità e prescrizioni di cui all'art. 6.

2. la data del certificato di verifica di conformità positivo verrà considerata quale "data di accettazione" da parte della sogei.

6. Responsabilità e Garanzie del Fornitore

1. Il Fornitore assume nei confronti di Sogei la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall'ordine di acquisto stesso. Sono a carico del Fornitore gli oneri e i rischi relativi all'espletamento dell'attività oggetto dell'ordine di acquisto, incluse le spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti, quelle di trasporto, viaggio e di missione del personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi nonché quelle relative allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le direttive di Sogei. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Condizioni applicabili ad ogni tipologia di fornitura

7. Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016 Sogei potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Offerta.
4. La Sogei potrà richiedere al Fornitore contraente, Fornitore le modifiche, nonché le varianti nei casi e alle condizioni previste nel caso ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 106 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
5. Sogei si riserva la facoltà di apportare un aumento all'importo contrattuale al ricorrere delle condizioni di cui sopra entro i limiti dei valori inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

8. Importo contrattuale, modalità di Fatturazione e pagamento

1. *(in caso di beni)* Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, per la fornitura di beni il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo.

1 *bis.* *(in caso di servizi a consumo)* Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato per l'erogazione di servizi a consumo il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Sogei del "consuntivo attività", contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.

1 *ter.* *(in caso di servizi a canone)* Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato inerente l'erogazione di servizi a canone, il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata, a meno di diversa indicazione, successivamente alla relativa verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.

2. Ciascuna fattura, dovrà essere riferita ad un solo RdO e dovrà tassativamente riportarne gli estremi del numero di RdO, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché contenere il riferimento alla tipologia/natura di lavorazione della prestazione oggetto della fattura e l'indicazione del relativo prezzo unitario, alla sede operativa dell'attività oggetto della fattura, l'indicazione del luogo di esecuzione dell'appalto, il periodo di competenza della fattura.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo Sogei provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. Sogei, non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti *ex lege*.

5. Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più

cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Sogei applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto:

- in caso di fornitura dei beni: Nota di consegna, Rapporto di fine installazione, Verbale positivo di verifica di conformità, Nota rimozione dei residui/rifiuti;
- in caso di servizio di manutenzione sw: Verbale positivo di verifica di conformità;
- in caso di servizio di manutenzione correttiva: Dichiarazione di interventi effettuati e verbale positivo di verifica di conformità;
- in caso di servizi professionali con prodotti soggetti a collaudo: Verbale positivo di verifica conformità;
- in caso di servizi professionali di supporto misurati a giorno/persona: Dichiarazione sulle prestazioni rese e verbale positivo di verifica di conformità.

7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio riportato in prima pagina, il Codice Identificativo Gare (CIG) riportato in ultima pagina

Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it – Area Fornitori – Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

8. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente intestato all'Impresa radicato presso l'Istituto di Credito Bancario indicato dal Fornitore.

9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 co. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e laddove applicabile, Sogei procederà a corrispondere al Fornitore un importo pari al 99,50 (novantanove virgola cinquanta) per cento di quanto fatturato. Il restante 0,5 (zero virgola cinque) per cento verrà liquidato solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio da parte della Sogei dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Sogei eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136.

12. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati, verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Sogei nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.

9. Diritti di proprietà industriale. Manleva

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Sogei e/o l'Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del presente contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie.
2. Sogei e/o l'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

10. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente ordine di acquisto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione.

11. Recesso

1. Sogei ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente con lettera raccomandata a.r.
2. Resta comunque ferma la facoltà di Sogei, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente ordine di acquisto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Sogei.
4. In caso di recesso in corso di esecuzione del presente ordine e qualora le attività non superino il 10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all'art.109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
5. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale globale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore contraente.
6. Il Fornitore contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

12. Diffida ad adempiere

1. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni previste nel presente ordine d'acquisto, Sogei potrà risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1454 c.c., decorsi inutilmente 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R., salvi ed impregiudicati eventuali ulteriori rimedi di legge.

13. Codice Etico – Modelli di organizzazione

1. 1.L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Sogei S.p.A. consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Impresa e Sogei S.p.A.. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Sogei S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. 2.L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Sogei S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Impresa medesima e così come verrà reso disponibile da Sogei S.p.A. all'atto della stipula.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

14. Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Sogei S.p.A. tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da Sogei S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte di Sogei S.p.A. per le finalità sopra descritte.
4. Il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali sopra indicati e di quelli forniti da Sogei S.p.A. per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, Sogei S.p.A. ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato da Sogei S.p.A.; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole di Sogei S.p.A. in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che Sogei S.p.A. potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, Sogei S.p.A. potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Sogei.

8. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere".

15. Obblighi di riservatezza

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da Sogei, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente ordine di acquisto, nonché quelli relativi alle attività svolte da Sogei di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione dell'ordine di acquisto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente ordine di acquisto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con l'ordine di acquisto.

16. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46.

1. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni contrattuali, l'Impresa espressamente dichiara che la stessa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La Sogei, preliminarmente alla definizione del presente rapporto, procederà alla verifica del possesso dei requisiti sopra autodichiarati anche mediante l'utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.

17. Condizione particolare di risoluzione

1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero in caso di avvenuta perdita in sede di esecuzione contratto in tale ipotesi, il Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e Sogei avrà la facoltà di applicare una penale pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo complessivo del presente ordine di acquisto, fermo restando il diritto ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

18. Risoluzione

1. In ogni caso, si conviene che la Sogei, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R., nei seguenti casi: art. 7 "Installazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura"; art. 10 "Responsabilità e Garanzie per la merce fornita", art. 15 "Verifica di conformità e accettazione", art. 21 "Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito", art. 24 "Codice Etico", art. 26 "Obblighi di riservatezza", art. 28 "Condizione particolare di risoluzione", art. 31 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari"; art. 33 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa".
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
 - e) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Diritto di proprietà industriale. Manleva";
 - g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
4. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
5. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
7. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

19. Incompatibilità

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

20. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Sogei e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti di Sogei e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Sogei verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

21. Cauzione

9. La cauzione prestata dal Fornitore contraente a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti della Sogei verso il Fornitore contraente.
10. Il Fornitore contraente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
11. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di Sogei.
12. La Sogei ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore contraente per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
13. La Sogei ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
14. In ogni caso il Fornitore contraente è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Sogei si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Sogei.
15. In caso di inadempimento a tale obbligo la Sogei ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
16. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

22. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore contraente stipulerà/ha già attiva polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli allegati A e B.

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso

quanto della Sogei, dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti richiesti.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 c.c., Sogei si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Sogei di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Sogei non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, l'ordine di acquisto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

23. Subappalto

1. Qualora il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso la Sogei, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Sogei procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Sogei revocherà l'autorizzazione.
Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Sogei, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Sogei, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Sogei dei danni che dovessero derivare alla Sogei e/o all'amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Sogei da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
8. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Sogei prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

9. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
11. La Sogei corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla la Sogei entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
12. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Sogei, è onere dell'Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Sogei può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla la Sogei il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

24. Foro competente

1. Per ogni controversia inerente la presente fornitura ovvero i rapporti tra Sogei e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il foro di Roma anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.